A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Autotrasporto – Deduzione Irpef per spese non documentate – Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze n.73 del 23.6.2026.

Con il comunicato indicato in oggetto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito gli importi relativi alle deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori per le spese non documentate, come previsto dall'articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR (imprese di minori dimensioni in contabilità semplificata).

È stato confermato che per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d'imposta 2025 nella misura di 48,00 euro; la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L'agevolazione è prevista anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento (ossia 16,80 euro) di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Rif. 101 – 2026

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Stampa

Comunicato n. 73

Mef, agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Definiti importi per deduzione forfetaria 2026

Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2026 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall'articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d'imposta 2025 nella misura di 48,00 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Roma, 23 giugno 2026

Ore 14.15

Ufficio Stampa
Tel. +39 06 4761 4360
E-mail: ufficio.stampa@mef.gov.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma
www.mef.gov.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze